

Capitolato speciale d'oneri per la fornitura e l'installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 2 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche, complete di ogni materiale di consumo, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio).

## Art. 1

### Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 2 anni, di:

- n°6 apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche, complete di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, per l'Ospedale Belcolle;
- n°2 apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche, complete di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, per l'Ospedale di Civita Castellana;
- per ogni servizio ADI territoriale, sedi di Montefiascone, Tarquinia, Viterbo, Vetralla, Civita Castellana, tutte le apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche, complete di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, che saranno richieste da questa ASL stimando circa 25 pazienti ad anno per una media di trattamento di 45 giorni a paziente. I fabbisogni di cui sopra hanno natura meramente indicativa, l'Affidatario non potrà pertanto pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora, nel corso della validità del contratto, gli Ordini dell'Azienda dovessero avere quantitativi inferiori rispetto a quelli sopra riportati.

È altresì richiesta l'erogazione, per tutta la durata del service, di Servizi Accessori di manutenzione *full risk* ed assistenza tecnica sulle apparecchiature fornite, comprensivi anche della fornitura di strumentazioni sostitutive in caso di fermo macchina superiore alle 24 ore lavorative.

La fornitura dovrà essere "chiavi in mano" e, quindi, comprensiva di tutti gli eventuali allacciamenti, di ogni accessorio e quant'altro dovesse essere necessario per l'installazione nonché per il corretto e regolare uso e funzionamento di tutte le apparecchiature.

## Art. 2

### Descrizione dettagliata delle prestazioni

Le apparecchiature a pressione negativa oggetto di fornitura ed il relativo materiale di consumo dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali minime:

*Premessa: la eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietari e utilizzate nelle presenti specifiche tecniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come definizione gergale per meglio individuare la funzione in oggetto o tutte quelle ad essa equivalenti.*

- Apparecchiatura a pressione negativa localizzata e controllata per il trattamento delle ferite acute e croniche tipo: traumatiche, subacute e deiscienti, ustioni a spessore parziale, ulcere e ferite diabetiche, lembi e innesti cutanei, ferite addominali, fasciti necrotizzanti, etc. Completa del relativo materiale di consumo
- Presenza sull'apparecchio di comandi e di allarmi acustici e visivi facilmente interpretabili, relativi ai parametri essenziali di impostazioni della terapia ed alla sicurezza del paziente. In particolare devono essere presenti:
  - Comandi: comando di impostazione per tipo di ferita, visualizzazione continua dei valori di pressione negativa esercitata e della distribuzione della pressione stessa sulla ferita
  - Allarmi: terapia inattiva, check perdita d'aria, controllo pressione (misurata direttamente sulla lesione o comunque con una tecnologia idonea e che tenga conto della pressione effettiva sulla lesione)
- Possibilità di applicazione del trattamento con modalità della pressione negativa intermittente
- Possibilità di monitorare l'andamento della terapia tramite una applicazione che consenta di analizzare lo "storico della terapia". Possibilità di estrapolare i dati dello "storico terapia"

- Possibilità di monitorare le dimensioni della ferita e la sua evoluzione tramite la memorizzazione e l'elaborazione di immagini
- Possibilità di fornire oltre alla pressione negativa anche l'irrigazione della ferita
- Presidi privi di lattice per tubi di drenaggio o altre componenti a rischio per il paziente allergico
- Disponibilità di diverse tipologie di medicazioni utilizzabili tipo: poliuretano semplice, poliuretano con argento, poliuretano a diverse densità (per favorire la detersione della ferita, lo sbrigliamento delle zone necrotiche e infette, sia con irrigazione che senza), Polivinilalcol, medicazione in poliuretano con una sola base in argento per il trattamento delle ferite chirurgiche. Le medicazioni dovranno avere, preferibilmente, un colore diverso a seconda della tipologia di ferita trattata per permettere all'operatore di individuare rapidamente e con sicurezza il tipo di trattamento.
- Medicazioni idonee al trattamento di lesioni con sedi ed estensioni diverse, di varie dimensioni e, quindi, compatibili sia con il trattamento delle lesioni piccole, come quelle del piede e della mano, sia vaste, comprese quelle per la medicazione dell'addome aperto. Queste ultime dovranno necessariamente essere composte da diversi strati: strato protettivo viscerale che minimizzi lo spostamento della medicazione nell'addome e ne faciliti la centratura; almeno 2 schiume di poliuretano da posizionare sullo strato protettivo viscerale, pretagliate e preferibilmente di un colore idoneo al riconoscimento del trattamento effettuato; almeno 5 film di poliuretano semi occlusivo adesivo; set di tubi con interfaccia pad che abbiano la possibilità di essere collegati con l'unità terapeutica che possa fare anche l'instillazione della lesione addominale.
- Sistema occlusivo sufficientemente traspirante per evitare la macerazione della cute sana
- Autonomia in assenza di alimentazione
- Sterilità dei componenti
- Gestione agevole e chiara della medicazione
- Ingombro ridotto e possibilità di aggancio al letto del paziente
- Contenitore di fluidi la cui gestione sia agevole ed igienicamente sicura per operatore e paziente e di capacità adeguata (indicare le tipologie e le diverse capacità)
- Capacità di erogare la pressione negativa in un range indicativo compreso fra 25 mmHg e 200 mmHg
- Presenza di un sistema atto al trasporto dell'unità motore
- Il service deve garantire la fornitura dei relativi materiali monouso senza alcuna limitazione di quantità e la manutenzione full risk dell'apparecchiatura
- Completa di tutte le parti e gli accessori necessari al suo sicuro, corretto ed immediato funzionamento
- Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007 CE che emenda la Direttiva 93/42/CE – Dispositivi medici con indicato il numero dell'organismo certificato che le ha rilasciate

La ditta dovrà fornire copia dei certificati CE di conformità e loro eventuale traduzione in italiano. Il D.Lgs n. 46/97 relativo all'attuazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE sui dispositivi medici, specifica, tra l'altro, che (art. 5) le indicazioni fornite dal fabbricante all'utilizzatore sono espresse in lingua italiana e che (allegato1 punto 13) ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo sicuro.

Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alla norma EN 60601 – I (CEI 62-5), alle norme particolari secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili.

La ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.

E' possibile presentare offerta per apparecchiature anche non conformi alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico. In tal caso l'offerta dovrà essere corredata, **pena esclusione**, da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

Le specifiche richieste come "**possibilità**" sono da intendersi come eventuali, pertanto in caso di mancanza il concorrente non sarà escluso dalla gara.

Il Service dovrà essere comprensivo di ogni forma di manutenzione ed assistenza tecnica sulle apparecchiature offerte e dovrà garantire la fornitura di ogni relativo materiale di consumo, in un tempo massimo di ore 12, senza alcuna limitazione di quantità.

Il Fornitore sarà tenuto a garantire gratuitamente l'assistenza tecnica, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata, provvedendo alla riparazione, sostituzione etc. di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per vizio di lavorazione o per imperfezione di montaggio, o per guasto, risultassero difettose o non funzionanti.

Restano a carico del fornitore anche gli oneri per la mano d'opera, spese di viaggio, trasferta, etc.

L'Aggiudicatario durante il periodo di vigenza del noleggio dovrà, inoltre, provvedere – senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL – oltre che alla normale manutenzione prevista dalle condizioni generali di garanzia, anche allo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione preventiva previste dal costruttore, con la cadenza da esso indicata.

Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la corretta e costante funzionalità delle attrezzature per tutta la durata del contratto. A seguito di segnalazione di inefficienza o malfunzionamenti in genere, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere all'eliminazione integrale di quanto sarà oggetto di contestazione.

È richiesta la sostituzione delle apparecchiature non funzionanti in caso di fermo macchina superiore alle 24 ore lavorative.

E' rimessa alle imprese concorrenti la facoltà di proporre differenti modelli di apparecchiature in relazione allo specifico uso clinico del reparto ospedaliero destinatario ovvero del territorio.

Sarà svolta una preventiva prova clinico/pratica obbligatoria.

In proposito i concorrenti dovranno prestare, a titolo gratuito, tutte le attività che saranno richieste dall'Azienda per l'espletamento delle prove sulle tecnologie offerte, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche che saranno definite e comunicate dall'Azienda stessa.

Ai fini dell'espletamento della prova di cui al punto precedente, il concorrente dovrà mettere a disposizione, a titolo gratuito, un proprio rappresentante (*specialist* di prodotto), per la presentazione delle apparecchiature.

Dovranno essere portati in visione sia gli esatti modelli di tutte le tecnologie offerte nelle identiche configurazioni proposte in gara, nonché un esemplare di ogni medicazione offerta.

### Art. 3

#### Ammontare dell'appalto

L'appalto, IVA 22% esclusa, al lordo del ribasso offerto dall'Aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 che precedono, ammonta **ad un importo massimo, posto a base d'asta e dunque non superabile pena esclusione**, di €360.000,00 (€439.200,00 inclusa IVA 22%).

### Art. 4

#### Durata contrattuale

Il service avrà la durata di 2 anni decorrenti dalla data dell'ultimo collaudo riportante esito positivo sulle n°6 macchine destinate ai PP.OO. Belcolle e Civita Castellana.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre un proroga tecnica dell'Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui sopra sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione

delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora sopravvenissero disposizioni da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

## **Art. 5**

### **Garanzie e coperture assicurative per la stipula del Contratto**

Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., riferita all'importo di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente paragrafo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. da parte dell'ASL, che aggiudicherà l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Prima della stipula del Contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario, a beneficio dell'Azienda e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che potrebbero essere arrecati agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

Tale polizza dovrà:

- essere stipulata presso primaria Compagnia di assicurazione;
- tenere indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere arrecato agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento;
- contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda;
- avere un massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

## **Art. 6**

### **Luogo di consegna**

Le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo dovranno essere consegnati e collaudati come segue:

P.O. Belcolle di Viterbo: UU.OO. Angiologia n°1; Chirurgia della mano n°1; Medicina d'Urgenza/Rianimazione/Chirurgia Generale/Chirurgia d'Urgenza e Vascolare/Malattie Infettive n°4.

P.O. Civita Castellana: UUOO Chirurgia Generale e Ortopedia n°2.

ADI territoriali sedi di Montefiascone, Tarquinia, Viterbo, Vetralla, Civita Castellana direttamente presso il domicilio/residenza del paziente da sottoporre al trattamento come da comunicazioni di questa ASL Viterbo.

## **Art. 7**

### **Stipula del contratto**

La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine massimo di 10 giorni della richiesta della Stazione Appaltante, a presentare tutti i documenti che saranno necessari per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della ASL, previa consegna della cauzione e delle polizze assicurative di cui al precedente art. 5.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, ecc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3.

## **Art. 8**

### **Tempo utile per l'ultimazione della fornitura e collaudo**

Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate agli Ospedali, il tempo utile per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di quanto richiesto agli artt. 1 e 2 che precedono è di 30 giorni solari dall'ordine dell'Amministrazione, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista nella Documentazione Tecnica del Disciplinare di gara.

È fatto obbligo all'affidatario di rispettare i tempi di consegna, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

Le operazioni di messa in funzione e collaudo dovranno concludersi entro 15 giorni solari dalla consegna.

Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte all'art. 9.

Il collaudo dovrà essere effettuato previo accordo ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e le UU.OO. aziendali a vario titolo coinvolte dalla fornitura de quo. L'avvenuto accertamento, in contraddittorio, dell'esito favorevole delle prove di collaudo, dovrà risultare da apposito verbale.

Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate al territorio, il tempo utile per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di quanto richiesto agli artt. 1 e 2 che precedono è di 5 giorni solari dall'ordine dell'Amministrazione, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista nella Documentazione Tecnica del Disciplinare di gara.

È fatto obbligo all'affidatario di rispettare i tempi di consegna, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

Le operazioni di messa in funzione e collaudo dovranno concludersi contestualmente alla consegna.

Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte all'art. 9.

Il collaudo dovrà essere effettuato previo accordo ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il personale infermieristico dei Servizi ADI territoriali. L'avvenuto accertamento, in contraddittorio, dell'esito favorevole delle prove di collaudo, dovrà risultare da apposito verbale da rilasciarsi a cura dell'aggiudicatario.

## **Art. 9**

### **Collaudo**

Con specifico riguardo alle apparecchiature destinate agli Ospedali, entro 15 giorni dalla data d'ultimazione, posa in opera ed attivazione della fornitura l'Amministrazione provvederà al collaudo che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal presente capitolato speciale d'onere e, comunque, certificare la funzionalità delle apparecchiature, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Per le apparecchiature destinate al territorio, tutte le predette verifiche, nessuna esclusa, dovranno essere eseguite contestualmente alla consegna alla compresenza del personale infermieristico dei Servizi ADI.

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo, sia per le forniture presso gli Ospedali che presso il territorio, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un proprio referente tecnico (*specialist* di prodotto).

In occasione di ogni fornitura presso il territorio, contestualmente alla consegna ed al collaudo dovrà essere eseguito apposito gratuito corso formativo sull'utilizzo della macchina da rendersi a

favore del personale infermieristico della ASL Viterbo nonché del paziente ovvero altro soggetto in sua vece.

#### **Art. 10**

##### **Periodo di prova**

L'ASL di Viterbo, dopo il collaudo, sottoporrà comunque le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo offerti dall'Aggiudicatario ad un periodo di prova per la durata massima di 3 mesi, trascorsi i quali, se le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo non dovessero funzionare correttamente ovvero se non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze dell'ASL, quest'ultima si riserverà il diritto di risolvere il contratto, senza alcun onere aggiuntivo.

#### **Art. 11**

##### **Aggiornamento tecnologico**

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuove apparecchiature e nuovi materiali di consumo analoghi a quelli oggetto del contratto di service e migliorativi per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., la Stazione Appaltante ha facoltà di richiederne l'implementazione o la sostituzione senza oneri e costi aggiuntivi.

#### **Art. 12**

##### **Oneri, obblighi e responsabilità dell'affidatario**

Saranno a carico dell'affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

- 1) l'installazione delle apparecchiature assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;
- 2) la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata contrattuale che decorrerà dalla data del collaudo positivo;
- 3) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- 4) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;
- 5) la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;
- 6) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### **Art. 13**

##### **Revisione dei prezzi**

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

#### **Art. 14**

##### **Cessione del contratto e Cessione dei crediti**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

## **Art. 15**

### **Subappalto**

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Appalto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei capoversi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'Offerta il Concorrente deve aver indicato le forniture e le parti di forniture che intende subappaltare;
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposta istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Azienda abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Azienda acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento di prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 16**

### **Modalità e termini di pagamento**

L'acquisto è finanziato con fondi aziendali.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d'ordine meccanografico della ASL di Viterbo ed il CIG identificativo della gara.

Con riferimento alle apparecchiature destinate agli Ospedali (Belcolle e Civita Castellana), la liquidazione delle fatture avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati esclusivamente a cura della preposta UOC di Ingegneria Clinica Aziendale. La fatturazione da parte dell'Aggiudicatario dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata. La prima fattura potrà essere emessa solo dopo che siano decorsi tre mesi solari dal rilascio dell'ultimo collaudo riportante esito positivo sulle n°6 macchine destinate ai PP.OO. Belcolle e Civita Castellana. È inteso che trattasi di fatturazione a canone fisso.

Con riferimento alle apparecchiature destinate al Territorio, la liquidazione delle fatture avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso di apposita

certificazione rilasciata a cura della UOC Cure Primarie di questa ASL Viterbo che attesti, per ogni singolo trattamento attivato, la data di avvio e la data di conclusione. La fatturazione da parte dell'Aggiudicatario dovrà avvenire per singolo paziente trattato, esclusivamente al termine del trattamento stesso, per i giorni di effettivo utilizzo della macchina i quali dovranno coincidere con la premenzionata attestazione redatta da parte della UOC Cure Primarie.

## **Art. 17**

### **Penali**

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

1. **€300,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine dichiarato con la propria offerta;
2. **€300,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo;
3. **€300,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo;
4. **€1.000,00** in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, dell'obbligo di Manutenzione Programmata delle Apparecchiature;
5. **€300,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva delle Apparecchiature, rispetto al termine dichiarato con la propria offerta;
6. **€1.000,00** in misura fissa al verificarsi di ripetuti guasti e malfunzionamenti complessivamente superiori a n. 15 episodi all'anno, nel corso del periodo di validità contrattuale, a danno delle Apparecchiature fornite;
7. **€500,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione delle apparecchiature non funzionanti in caso di Fermo Macchina eccedente le 24 ore lavorative.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

## **Art. 18**

### **Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

## **Art. 19**

### **Risoluzione del contratto**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento aziendale*», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- k) frode nell'esecuzione del Contratto;
- l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

## **Art. 20**

### **Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'affidatario o risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-*ter*, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

## **Art. 21**

### **Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

## **Art. 22**

### **Disposizione finale e di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e la vigente legislazione regionale per le ASL.

L'Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	70
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	30
<b>Totale (Ptotale)</b>	<b>100</b>

In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "*Punteggio Tecnico*" (PT) e il "*Punteggio Economico*" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Il "*Punteggio Tecnico*" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

Dove:

$PT_i$ : punteggio tecnico dell'Operatore i-esimo

$\sum P_{ij}$ : sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo

Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico.

Criterio A: Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema offerto punti 35 (100%)

A1. innovazioni e migliorie tecnologiche del sistema offerto rispetto alla terapia di base (35%)

A2. varietà e caratteristiche delle medicazioni disponibili (35%)

A3. varietà degli allarmi e caratteristiche tecniche (20%)

A4. disponibilità di studi scientifici che utilizzano la tecnologia proposta evidenziando il suo valore clinico (10%)

Criterio B: Prova clinico pratica punti 20 (100%)

B1. Ergonomia, trasportabilità, compattezza (30%)

B2. Caratteristiche funzionali e di efficacia relative alle varie specifiche tecniche richieste (70%)

Criterio C: Assistenza tecnica punti 15 (100%)

C1. Organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Viterbo, eventuali certificazioni di qualità della ditta manutentrice 50%

C2. tempi di risposta massima per intervento tecnico e risoluzione del guasto (da specificare) 50%

Il punteggio Qualità sarà attribuito con il seguente procedimento

1. assegnazione di un "giudizio" (g) da parte della Commissione a ciascuno dei parametri di valutazione di ciascun criterio sopraelencato secondo i seguenti sette livelli

- non valutabile/non conforme 0,00
- scarso 0,25
- insufficiente 0,50
- sufficiente 0,60
- discreto 0,70
- buono 0,85
- ottimo 1,00

2. attribuzione ad ogni parametro del giudizio pesato (Gp) quale risultante dal prodotto del giudizio (g) assegnato a ciascun parametro di valutazione moltiplicato per il peso percentuale del parametro medesimo secondo la formula:

$$Gp = g \times \text{peso \% (max due decimali)}$$

3. somma (SGp) dei giudizi pesati Gp di ogni parametro di ciascun criterio A, B e C.

4. attribuzione dei punteggi rispettivamente assegnati ai criteri principali ciascuno con la formula:

$$Xi = \frac{SGpi \times Pi \text{ max}}{100}$$

Dove:

i = iesimo criterio

Xi = punteggio ottenuto dalla ditta

Pi max = punteggio massimo attribuibile ad ognuno dei criteri A, B e C principali come sopra indicato

5. la somma dei punteggi così ottenuti per ogni criterio principale di valutazione costituisce il punteggio qualità SX ottenuto da ogni partecipante che pertanto vale:

$$SX = \text{somma di tutti gli Xi}$$

Qualora nessuna delle ditte offerenti ottenga il punteggio massimo previsto per la qualità pari a 70 punti, si effettuerà la c.d. riparametrizzazione assegnando alla ditta che ha conseguito il miglior punteggio totale qualitativo la valutazione massima, ossia i predetti 70 punti, (attribuendo quindi una valutazione ipotetica pari a "1" per ogni singolo parametro/elemento di valutazione previsto) e, successivamente, si procederà alla trasformazione dei punteggi qualitativi delle altre ditte concorrenti in via proporzionale rispetto all'incremento attribuito alla ditta che ha ottenuto la migliore valutazione.

Il concorrente la cui offerta tecnica non raggiunga un punteggio di **almeno 35 punti su 70 punti** non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica e, conseguentemente, sarà escluso dalla procedura di gara ("clausola di sbarramento").

Il "**Punteggio Economico**" di ciascun Concorrente sarà determinato attribuendo il punteggio massimo (Pmax) all'offerta che avrà espresso il prezzo minimo (Omin). Il punteggio degli altri partecipanti (Px) sarà calcolato in funzione del prezzo offerto dal partecipante (Ox) per mezzo della seguente formula:

$$Px = 30 \times (Omin / Ox)$$

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. Si procederà pertanto a troncamento le cifre alla 2° (seconda) cifra decimale.